

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENEGHE E LA KER COOPERATIVA E SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 2 DELLA L.R. N° 25.06.1984, N° 31 NELLA SCUOLA INFANZIA PARITARIA SACRO COSTATO.
AA./SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026-2027**

L'anno addì del mese di nella Casa Comunale

- 1) Il Comune di Seneghe, rappresentato da, in qualità di Responsabile dell'Area amministrativa e sociale, domiciliato a Seneghe c/o Comune, che interviene nel presente atto in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, C.F. dell'Ente 00070890959;
- 2) La KER Cooperativa sociale, con sede in Via n. C.F. P. IVA..... in qualità di ente gestore Scuola Infanzia Sacro Costato con sede in Seneghe, in Via n. ... da qui in seguito denominata "Scuola", rappresentata dal Sig./ra nato/a a il, residente a

PREMESSO

che la presente convenzione vuole disciplinare i rapporti tra il Comune di Seneghe e la Scuola allo scopo di garantire l'attuazione dei servizi di cui al primo comma dell'art. 2 della L.R. n° 25.06.1984, n° 31;

che, in applicazione della Legge Regionale citata e del dispositivo della circolare prot. n° 16000 del 25 luglio 1984, l'erogazione dei contributi comunali, in favore delle istituzioni scolastiche non statali, si attua sulla base del finanziamento regionale e sulla base della programmazione degli interventi per il diritto allo studio approvato dal Consiglio Comunale, e presuppone la rilevanza e la proficuità della scuola materna in relazione alle finalità educative;

che la vigente legislazione di riferimento è la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, che regola l'istruzione e il funzionamento delle Scuole dell'Infanzia private tramite l'Autorità Scolastica ed abilita le medesime alla funzione educativo-didattica;

che la normativa regionale (LL.RR. n. 31/84 art. 2 c. 2, e n. 25/93 e relative direttive applicative della Deliberazione della G.R. 3 febbraio 2000 n. 5/6) sancisce l'obbligo per i Comuni di stipulare apposite convenzioni con le scuole private che ne facciano richiesta, al fine di garantire nelle medesime l'attuazione dei seguenti servizi:

- a) servizi di trasporto e relativi oneri assicurativi;
- b) servizio di mensa;
- c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature;
- d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 (comma 1 lett. a) della L.R. 31/84);

che l'esercizio delle attività della Scuola si svolge in modo costante e coordinatamente alle finalità sopra indicate, nel rispetto dell'ordinamento giuridico in materia di scuole dell'infanzia;

CONSIDERATO CHE

la Scuola ha presentato richiesta per la stipula con il Comune di Seneghe di apposita convenzione al fine di garantire l'attuazione del servizio mensa di cui all'art. 2, lettera b, della L.R. N° 31/84;

la Scuola è stata riconosciuta paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito, ufficio prot. n° 488/4271 del 28.02.2001 e come da decreto 0017582 del 02.10.2024.

che i locali sono utilizzati dalla Scuola in base a contratto di locazione stipulato con il Comune in data 26.08.2024.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Quanto precede fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – L'Amministrazione Comunale di Seneghe, fatte salve le competenze della Regione Autonoma della Sardegna, in ossequio ai principi ed alle disposizioni richiamate in premessa, allo scopo di garantire il diritto allo studio anche ai minori di età compresa fra i 3 ed i 6 anni, contribuisce nei modi e nei limiti previsti dai successivi articoli agli oneri sostenuti dalla Scuola per l'attuazione del servizio mensa di cui all'art. 2, lettera b, della L.R. 25/6/84 n° 31.

Articolo 3 - La Scuola si impegna:

- ad osservare le disposizioni di legge e le norme statali in vigore, che riguardano l'istituzione e il funzionamento delle Scuole d'Infanzia non statali, nonché la normativa contrattuale riguardante il personale dipendente. In particolare si richiamano i principi e i contenuti della legge 10 marzo 2000 n. 62, in materia di parità scolastica, che la Scuola Materna paritaria privata dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente;
- ad attuare l'autonomia educativa ed organizzativa disciplinata da statuto;
- ad attuare la gestione partecipata di genitori e insegnanti in analogia a quanto previsto dal DPR416/74 e successive modificazioni e integrazioni;
- ad ammettere compatibilmente alle concrete possibilità di erogazione del servizio scolastico, tutti i bambini residenti nel Comune, che ne facciano richiesta;
- ad adeguare le retribuzioni del personale in conformità ai limiti tabellari previsti dal CCNL, ed assolvere regolarmente agli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali e gli obblighi tributari previsti dalla legislazione vigente;
- a qualificare e aggiornare professionalmente il personale attraverso periodici corsi di aggiornamento;
- ad adeguare il rapporto numerico insegnanti/alunni a quello previsto dagli standard pedagogici;
- a svolgere l'attività formativa in conformità ai programmi ministeriali;
- all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio, collaborando in ciò con l'Amministrazione Comunale e con i servizi di base dell'A.S.L.;
- all'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- alla disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- ad inviare il rendiconto circa l'utilizzazione dei fondi erogati dal Comune sulla base delle disposizioni previste dalla presente convenzione.

L'attività formativa della Scuola deve assicurare altresì il perseguimento degli obiettivi indicati dal D.P.R. 10 settembre 1969 n. 647, i cui orientamenti sono stati sostituiti dal D.M. 3 giugno 1991.

Articolo 4 - La Scuola potrà predisporre l'organizzazione del tempo scolastico (data di inizio e termine del calendario scolastico ed orario di apertura) in maniera autonoma e secondo le esigenze dettate dalla realtà territoriale e dalle risorse umane.

La durata dell'anno scolastico e l'orario di apertura giornaliera devono essere determinati nel rispetto del calendario scolastico regionale e non possono comunque essere inferiori a quelli delle Scuole statali equivalenti.

Articolo 5 - Tutto il personale assunto dalla Scuola per la gestione dei servizi scolastici deve essere in regola con la normativa e con i vigenti contratti. Il personale educativo deve essere munito di diploma o di laurea specifica previsto dalla normativa vigente. Il personale educativo ed ausiliario addetto alla scuola è assunto e dipende ad ogni effetto dalla Scuola e il rapporto d'impiego è regolato dal vigente CCNL.

Articolo 6 – E' compito della Scuola provvedere alla copertura delle spese necessarie per il funzionamento e la gestione (manutenzione ordinaria e straordinaria, riscaldamento, spese telefoniche, illuminazione, mobili ed attrezzature igienico-sanitarie, etc) nonché a quanto è necessario al funzionamento della Scuola.

Articolo 7 – La Scuola, entro il 30 settembre di ogni anno, inoltra la richiesta di contributo per l'attuazione del servizio mensa previsto all'art. 2 della L.R. 25/6/84 n° 31 (secondo lo schema di domanda predisposto

dal comune). L'entità del contributo annuo complessivo è determinata dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione annuale compatibilmente alle risorse disponibili.

Per l'anno scolastico 2024/2025 la richiesta dovrà essere presentata a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.

Il contributo è riconosciuto e concesso alla Scuola, per ciascun anno scolastico, con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, e dovrà tener conto delle rette a carico delle famiglie per la mensa, del costo generi alimentari e delle spese varie di gestione mensa (personale, attrezzature, gas, acqua e simili).

Il contributo sarà liquidato, entro il 31 agosto, in un'unica soluzione a seguito della presentazione entro il 31 luglio del rendiconto relativo al servizio mensa svolto nell'anno scolastico di riferimento (secondo lo schema predisposto dal comune), con allegata una relazione illustrativa sullo stesso servizio mensa unitamente al rendiconto finanziario.

La Scuola si impegna a mettere a disposizione tutti i giustificativi originali di spesa per le verifiche da parte del comune.

Articolo 8 - Il servizio di mensa è gestito direttamente dalla Scuola; la stessa dovrà garantire il livello qualitativo e dietetico delle materie prime, delle preparazioni e dei piatti serviti, in analogia con le tabelle dietetiche previste dalla competente autorità sanitaria e assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni sull'auto controllo alimentare. La tabella dietetica, da presentare unitamente alla richiesta di contributo, deve essere approvata dalla autorità sanitaria competente per territorio.

Articolo 9 - La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione, intervenissero sostanziali modifiche alle normative statali/regionali in materia di interventi a favore della scuola non statale, le parti si impegnano a rivedere la presente convenzione al fine di adeguarla alle diverse condizioni stabilite in materia.

Articolo 10 - Tutte le spese, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto da stipularsi nella forma della scrittura privata, con registrazione in caso d'uso, sono da intendersi a carico della scuola stessa. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio alle normative nazionali e regionali.

Articolo 11 - Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

Per la Scuola
